

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 1 ottobre 2019, n. 237

**“Vetriere Meridionali spa” – Installazione, codice IPPC 3.3, sita in via per Conversano n. 144, Castellana Grotte (BA).**

**Art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Modifica impianto Forno fusorio n. 1 e nuovo capannone.**

### **Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali**

- **Visti** gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- **Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- **Visti** gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- **Visto** il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
- **Visto** l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- **Visto** l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- **Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;
- **Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 20/10/2014, recante “Riassetto organizzativo degli uffici dell’Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche”, con la quale il Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione ha provveduto, tra l’altro, alla ridenominazione dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale e ad assegnarne le funzioni;
- **Vista** la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
- **Visto** il DPGR Puglia n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”, che prevede una ricollocazione delle strutture operative, diversamente denominate, nell’ambito di sei Dipartimenti e che, pertanto, il “Servizio Rischio Industriale” assume la ridenominazione di “Sezione Rischio industriale” mentre l’Ufficio AIA assume ora la denominazione di Servizio AIA.
- **Vista** la D.G.R. n. 458 del 8/04/2016 con cui, in attuazione del suddetto modello organizzativo, sono state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni ambientali” e la provvisoria collocazione dei Servizi ad essa afferenti, tra cui il Servizio AIA-RIR;
- **Visto** il D.P.G.R. n. 316 del 17/05/2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”.
- **Vista** la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
- **Vista** la Determina del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 12 del 22/05/2018 con la quale è stato affidato l’incarico alla Dott.ssa Antonietta Riccio di responsabile del Servizio AIA-RIR;

### **Visti inoltre:**

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;
- la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- l’articolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”;
- la L.R. 3 del 12 febbraio 2014 “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale”;
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 e s.m.i. “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali” e smi;
- il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS “Autorizzazione Integrata Ambientale” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione del 28 febbraio 2012 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione del vetro ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali;
- il Regolamento Regionale n. 26 del 9 Dicembre 2013 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del D.Lgs. 152/06 e smi);
- il D. Lgs. 46 del 4 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);
- l’art. 23 della L.R. 18/2012 che attribuisce alla Regione Puglia le competenze per i progetti finanziati con fondi strutturali;

**Vista** la relazione del Servizio, espletata dall’Ing. Fabio AMANTE così formulata:

---

*Relazione dell’Ufficio*

Dalla documentazione rinvenuta in atti, si evince quanto segue.

Il procedimento amministrativo riguarda la modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Città Metropolitana di Bari con D.D. n. 6178 del 31 ottobre 2017 per l’installazione esistente sita in via per Conversano n. 144 – Castellana Grotte (BA).

La presente modifica è stata esclusa dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con D.D. n. 87 del 18 aprile 2019 della Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali.

Per la stessa installazione la Regione Puglia – Servizio AIA/RIR ha, precedentemente, autorizzato una modifica non sostanziale dell’autorizzazione con D.D. n. 220 del 14.12.2018.

La Regione Puglia è Autorità Competente AIA per la presente modifica in forza della L.R. 18/2012 e s.m.i., in quanto l’intervento è stato ammesso al finanziamento con fondi strutturali.

Sinteticamente la modifica consiste nella sostituzione del vecchio forno fusorio n. 1 con un nuovo e più efficiente forno fusorio, tecnologicamente allineato alle nuove BAT di settore, e l’ottimizzazione del layout di un’area dell’installazione mediante la realizzazione di un nuovo capannone.

Procedimento amministrativo:

1. in data 24/06/2019 veniva acquisita al prot. n. 7583 della Sezione Autorizzazioni Ambientali la domanda di modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Città Metropolitana di Bari con D.D. n. 6178 del 31 ottobre 2017;
2. con nota prot. 9316 del 26/07/2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali comunicava l’avvio del procedimento;
3. in data 11/09/2019 veniva acquisita al prot. 10815 il parere di ARPA Puglia DAP Bari;

Si prende atto che il proponente ha dato riscontro alle prescrizioni contenute nella D.D. n. 87 del 18/04/2019 della Regione Puglia di non assoggettabilità a VIA. Detto riscontro non esaurisce l’obbligo da parte del proponente

di presentare all'Autorità Competente VIA la verifica di ottemperanza ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Le eventuali modifiche impiantistiche, rilevanti ai fini AIA, necessarie per soddisfare la verifica di ottemperanza saranno valutate in sede di successiva comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Pertanto in questa sede vengono valutate, esclusivamente, le modifiche impiantistiche elencate nel paragrafo "*Quadro sinottico delle modifiche oggetto della comunicazione*", presente a pagina n. 8 dell'istanza di modifica.

Tutto quanto premesso, esaminata la documentazione agli atti, si osserva che:

- la modifica proposta è stata esclusa dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con D.D. n. 87 del 18 aprile 2019 della Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- il progetto prevede la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Città Metropolitana di Bari con D.D. n. 6178 del 31 ottobre 2017 per l'installazione esistente sita in via per Conversano n. 144 – Castellana Grotte (BA);
- la modifica proposta si compone di:
  - sostituzione del forno fusorio n. 1 con un nuovo e più efficiente forno fusorio, denominato "Sagittario";
  - realizzazione di un nuovo capannone;
  - convogliamento degli attuali punti di emissione denominati E9 Dif, E10 Dif, E11 Dif nel nuovo punto denominato E1 Dif e degli attuali punti di emissione denominati E12a Dif, E12b Dif, E12c Dif nel nuovo punto denominato E3 Dif;
  - modifica della portata negli esistenti camini denominati E5 e E6 a servizio dei forni fusori;
  - inserimento del monitoraggio dell'inquinante NH<sub>3</sub>, non previsto nell'autorizzazione attuale ed in coerenza alle BAT di settore, per i camini denominati E5 e E6;
- a partire dal 26/07/2019, data di pubblicazione sul Portale Ambientale della Regione Puglia dell'avviso di avvio del procedimento autorizzativo conformemente a quanto disposto dall'articolo 29-*quater* comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e confermato al punto 12 delle Linee di indirizzo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0022295-GAB del 27/10/2014, non sono pervenute osservazioni;
- la presente è una autorizzazione per la modifica dell'installazione, pertanto il termine di validità dell'autorizzazione resta quello fissato dalla originaria Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Città Metropolitana di Bari con D.D. n. 6178 del 31 ottobre 2017.

Tenuto conto del parere di ARPA Puglia DAP Bari, acquisito al prot. 10815 del 11/09/2019, in particolare:

- nei punti n. 1 e 3, ARPA Puglia DAP Bari si esprime sul sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) e contestualmente chiede alcune integrazioni dell'atto autorizzativo. Considerato che detto sistema SME non è oggetto della presente istanza di modifica, si ritiene che la superiore richiesta di integrazione dell'atto autorizzativo proposta da ARPA vada sottoposta all'Autorità Competente AIA in termini ordinari;
- il punto n. 4 del parere viene integrato nel presente provvedimento;
- per i punti n. 2, 5, 6, 7 e 8 del parere si ritiene opportuno prescrivere l'aggiornamento del PMC trasmesso dal proponente;

Evidenziato, inoltre, che la richiesta di correzione del refuso relativo alla presenza della dicitura impianto di trattamento per lo scarico in fogna S1 esula dal presente procedimento istruttorio, in quanto non è qualificabile come modifica dell'autorizzazione, pertanto l'eventuale richiesta di rettifica va sottoposta all'Autorità Competente che ha rilasciato il provvedimento autorizzativo contenente il refuso.

#### **Breve descrizione della modifica**

Il progetto di installazione del nuovo forno 1 prevede la costruzione, avviamento, messa a punto e caratterizzazione sperimentale completa di un forno fusorio ad alto potenziale innovativo denominato "Sagittario", che coniuga nello stesso impianto due brevetti, un Sistema di Riduzione Selettiva Non Catalitica (SNCR) degli Ossidi di Azoto attraverso uno scambiatore di tipo metallico per il recupero calore e l'Hybrid

Air Staging - HAS, utile a massimizzarne il mescolamento dei fumi, migliorando di conseguenza l'efficienza di post-combustione del CO.

Unitamente al rifacimento del forno fusore n. 1 "Sagittario", il Gestore propone una modifica del quadro emissivo autorizzato:

Inserimento limite NH<sub>3</sub>

L'inquinante NH<sub>3</sub> deriva non dal processo produttivo in se, quanto dal processo accessorio di trattamento fumo per il contenimento degli NOx in fase primaria (che prevede l'aggiunta di urea nel condotto di connessione alle camere utile all'abbattimento primario dei composti azotati) e secondaria (impianto DeNox che prevede l'aggiunta di soluzione ammoniacale al 24,9%).

Aumento della portata ai camini E5 e E6

Il nuovo piping integrato fra gli impianti di fusione e il nuovo impianto di trattamento fumi è aumentato di circa 130 metri lineari rispetto all'impianto autorizzato, per cui il nuovo ventilatore di coda è stato progettato per una portata di 80.000 Nm<sup>3</sup>/h, in luogo dei precedenti 60.000 Nm<sup>3</sup>/h. Inoltre il nuovo forno fusorio n. 1 necessita di maggiore tiraggio d'aria comburente e maggiore flessibilità per il mantenimento della pressione ottimale.

Convogliamento dei punti di emissione esistenti verso due nuovi punti E1 Dif e E3 Dif

La sostituzione del forno fusorio n. 1 permette la revisione del sistema di trattamento a base di Difluoretano sulle linee di produzione immediatamente a valle dei canali di distribuzione del vetro, ad oggi consistente in cappe di aspirazione della sostanza non aderita ed espulsione senza presidi di filtraggio o contenimento nei camini E9 Dif, E10 Dif, E11 Dif, E12a Dif, E12b Dif, E12c Dif. La modifica consiste nell'eliminazione dei sei punti emissivi precedenti e la sostituzione degli stessi con due nuovi punti emissivi E1 Dif e E3 Dif, corredati da filtri a carboni attivi.

Il nuovo punto di emissione E1 Dif sostituisce gli attuali punti E12a Dif, E12b Dif e E12c Dif.

Invece, il nuovo punto di emissione E3 Dif sostituisce gli attuali punti E9 Dif, E10 Dif e E11 Dif.

**Valutazioni in merito alla sostanzialità o non sostanzialità dell'intervento**

Premesso che:

- il D.Lgs.152/2006 e s.m.i., alla parte seconda Titolo III-bis "Autorizzazione Integrata Ambientale" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell' Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il D.Lgs. 152/2006 all'art.29-nonies comma 1 "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" stabilisce che "*Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.*";
- il D.Lgs. 152/2006 all'art. 5 comma 1 lettera l-bis) stabilisce che "*modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa*";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 648 del 05.04.2011 "Linee guida per l'individuazione della modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali" disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell'ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

Il convogliamento dei 6 punti di emissione esistenti della linea di trattamento al difluoretano in 2 distinti punti di emissione è consentito dall'art. 270 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in quanto detti punti hanno caratteristiche chimico-fisiche omogenee. Inoltre, l'installazione di un sistema di filtraggio a carboni attivi, unitamente al rispetto del medesimo valore limite di emissione già autorizzato, aumenta il livello di tutela ambientale rispetto alla situazione attuale.

L'aumento di portata dei camini E5 e E6 a servizio dei forni fusori rientra nella casistica delle modifiche non sostanziali prevista dalla DGR 648/2011 ed avviene nel rispetto dei valori limite di emissione già autorizzati, oltre al nuovo limite sull'inquinante NH<sub>3</sub>.

La modifica proposta dal Gestore può ritenersi di carattere non sostanziale in quanto:

- non risponde ai requisiti indicati all'art. 5 comma 1 lettera I-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- rientra nella casistica prevista dalla DGR 648/2011 per le modifiche non sostanziali;
- la potenzialità annua autorizzata rimane invariata;
- le fasi salienti del ciclo produttivo restano invariate;
- non prevede complessive modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo;
- prevede modifiche dello scenario emissivo in atmosfera migliorative delle attuali condizioni autorizzate;
- comporta una riduzione dei consumi energetici, dovuto alla maggiore efficienza del nuovo forno fusorio;
- include la sostituzione di macchinari (il nuovo forno fusorio) che non comportano aumento della potenzialità o modifica delle attività autorizzate;
- è migliorativa delle condizioni operative attuali autorizzate.

Tutto quanto sopra esposto, si sottopone al Dirigente della Sezione per il provvedimento di competenza che riterrà più opportuno adottare.

Responsabile del procedimento  
**Ing. Fabio AMANTE**

#### **Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali**

Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si intende approvata ed integralmente richiamata e trascritta e;

- in considerazione della natura dei provvedimenti/pareri, sopra indicati, resi da:
  1. ARPA Puglia DAP Bari (acquisito al prot. n. 10815 del 11/09/2019);
- attesa la caratteristica della modifica AIA proposta;
- attesa la dimostrazione fornita dal Gestore di non sostanzialità della modifica dell'AIA rilasciata dalla Città Metropolitana di Bari con D.D. n. 6178 del 31 ottobre 2017;

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 E S.M.I.**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

##### **Adempimenti contabili di cui alla L.R. Puglia n. 28/2001 e s.m.i.**

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

**DETERMINA**

di aggiornare, per modifica, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Città Metropolitana di Bari con Determina Dirigenziale n. 6178 del 31 ottobre 2017 per l'esercizio dell'installazione gestita da "Vetriere Meridionali spa", codice IPPC 3.3 di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ubicata in via per Conversano n. 144, Castellana Grotte (BA), stabilendo che:

1. il Quadro sinottico delle emissioni post intervento di manutenzione straordinaria (a partire dal 1° marzo 2018), riportato al paragrafo 8.1.2 della Determina Dirigenziale n. 6178 del 31 ottobre 2017 rilasciata dalla Città Metropolitana di Bari, è così modificato:

ID emissione	Provenienza	Presidi ambientali	Portata (m³/h)	Sostanza inquinante	Limite di emissione (mg/Nm³)
E5	Forno fusorio 1 e 3 Trattamento linee 11, 12, 13, 31, 32, 33)	Elettrofiltro e DeNOx	80.000	Polveri totali	10
				NOx	500
				SOx	200
				HF	1
E6				HCl	10
				CO	100
				Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI)	0,2
				Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI, Sb, Pb, CrIII, Cu, Mn, V, Sn)	1
				NH <sub>3</sub>	20
E1 Dif	Linee antiopacizzante 11, 12, 13	F. a carboni attivi	700	Difluoretano	5
E3 Dif	Linee antiopacizzante 31, 32, 33	F. a carboni attivi	700	Difluoretano	5
E20	Officina stampi	F. a maniche	3.661	Polveri totali	10
E21	Trattamento stampi	F. a cassetto	3.331	Polveri totali	10
				SOV – classe I	5
E23	Cabina di sabbiatura	F. a cartuccia	2.192,6	Polveri totali	10
E24	Pompe del vuoto	F. a cartuccia	434,4	Polveri totali	2

- l'istruttoria del presente provvedimento è stata espletata esclusivamente in relazione alla modifica oggetto di comunicazione da parte del Gestore;
- il Gestore deve rispettare tutte le prescrizioni impartite con la Determina Dirigenziale n. 6178 del 31 ottobre 2017 rilasciata dalla Città Metropolitana di Bari, non modificate dal presente provvedimento;
- il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti, previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, di competenza di enti non intervenuti nel procedimento;
- per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali" e smi";
- il termine di validità della presente autorizzazione integrata ambientale resta quello fissato dalla originaria AIA rilasciata dalla Città Metropolitana di Bari con Determina Dirigenziale n. 6178 del 31 ottobre 2017;
- il presente provvedimento:
  - è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
  - fa salve le ulteriori prescrizioni introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale.

**di precisare che**, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 18/2012 e s.m.i., la Regione Puglia è Autorità Competente limitatamente al procedimento per il rilascio della presente modifica AIA e che la Città Metropolitana di Bari, in termini ordinari, rimane l'Autorità Competente AIA per l'installazione in oggetto;

**di stabilire che** il Gestore, entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente autorizzazione, dovrà aggiornare il Piano di Monitoraggio e Controllo per recepire le modifiche autorizzate e le prescrizioni del parere ARPA, trasmettendolo all'Autorità Competente e ad ARPA Puglia per la sua approvazione;

**di stabilire che** il Gestore è tenuto al pagamento della tariffa istruttoria AIA ai sensi della DGR 36/2018 entro il termine di 30 giorni dalla relativa comunicazione;

**di allegare** al presente provvedimento il parere di ARPA Puglia DAP Bari, acquisito al prot. n. 10815 del 11/09/2019);

**di notificare** il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio AIA-RIR, al gestore "**Vetriere Meridionali spa**" con sede legale in via per Conversano n. 144 – Castellana Grotte (BA), pec. vetrierimeridionali@pec.it;

**di trasmettere** il presente provvedimento all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Bari, al Comune di Bari, alla Città Metropolitana di Bari, all'ARPA Puglia Direzione Scientifica, alla ASL competente per territorio, al Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del D.P.G.R n° 161 del 22.02.2008:
  - i) nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)
  - ii) nel Portale Ambientale Regionale (<http://ambiente.regione.puglia.it/>)
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- d) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Si attesta che:

- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
- il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

**Responsabile del procedimento**

Ing. Fabio AMANTE

**Il Dirigente della Sezione**

Dott.ssa Antonietta RICCIO

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0060704 - 32 - 27/08/2019 - CRA



Regione Puglia  
Sezione Autorizzazioni Ambientali

AOO\_089/PROT  
11/09/2019 - 0010815  
Prot. Ingresso - Registro Protocollo Generale

c.a. Direzione DAP Bari  
Direzione ST Bari  
  
p.c. Direzione Scientifica



**Oggetto:** ID AIA 863 - Art. 29-nonies D.lgs. 152/06 e s.m.i. - Modifica impianto forno fusorio n. 1 e nuovo capannone - Proponente Vetriere Meridionali spa, via per Conversano 144, 70013 Castellana Grotte (BA). IPPC 3.3. Rif. pratica CRA\_AA\_53/2019

**Rif.:** Comunicazione di avvio procedimento della Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali - prot. 9316/2019 (prot. ARPA Puglia n. 56102 del 29/07/2019).  
Richiesta parere di competenza della Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali - prot. 9328/2019 (prot. ARPA Puglia n. 56138 del 29/07/2019).

In riferimento al procedimento in oggetto, avendo preso visione della documentazione agli atti ed in particolare degli allegati alla richiesta di modifica, nel seguito quanto valutato dallo scrivente servizio, con specifiche indicazioni su quanto si ritiene necessario integrare e/o modificare rispetto a quanto presentato dal Gestore.

1. I sistemi di monitoraggio in continuo<sup>1</sup> delle emissioni (nel seguito SME) si ritiene debbano essere qualificati come 'strumento di controllo', ex art. 271 comma 17 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con specifica esplicitazione nell'autorizzazione che "il sistema SME sia utilizzato anche ai fini del controllo dell'autorità". Gli SME dovranno, altresì, essere gestiti conformemente alla UNI EN14181 (aggiornata) e secondo i criteri individuati da ARPA Puglia per la visualizzazione, reportistica e trasmissione dei dati<sup>2</sup>. Si rammenta, in proposito, che questo servizio ha già trasmesso una nota al Gestore (prot. ARPA Puglia n. 46615 del 21/06/2019) a riguardo.
2. Si specifica che, unitamente all'O<sub>2</sub>, dovranno essere espresse anche le misurazioni in continuo della portata e della temperatura, cosa che non appare essere contemplata nella bozza di PMeC proposta dal Gestore.

<sup>1</sup> E' previsto ci siano misuratori in continuo (SME) sui punti emissivi denominati E5 ed E6, asserviti rispettivamente ai forni fusori (1 e 3) e provvisti di sistemi di abbattimento quali 'Elettrofiltro e DeNOx', per gli inquinanti NOx, SOx, Polveri, HF, HCl, CO, NH3, eccetto i metalli.

<sup>2</sup> 'Procedura operativa di visualizzazione e reportistica dei Sistemi di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (SME)' - Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 06/09/2012 e 'Procedura operativa di trasmissione e acquisizione dei dati SME' - Deliberazione del Direttore Generale n. 86 del 25/02/2013

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente  
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica  
Centro Regionale Aria  
Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200  
e-mail: [aria@arpa.puglia.it](mailto:aria@arpa.puglia.it)

Codice Doc: 83-C3-C5-E341E0-47-25-C0-22-DB-9E-35-AU-87-28-2F-21-39-4F

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0060704 - 32 - 27/08/2019 - CRA



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

3. Si precisa che, per le misure in continuo, ai sensi del c. 2.2 dell'Allegato VI alla parte V del D.lgs. 152/06, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se nessuna delle medie di 24 ore supera i valori limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25. Pertanto, l'atto autorizzativo dovrà riportare tali indicazioni circa i valori limite 'giornalieri' da assegnare.
4. Si evidenzia che il valore limite proposto per l' $\text{NH}_3$ , pari a 30 mg/Nm<sup>3</sup>, rappresenta il valore massimo dell'intervallo previsto dalle BAT conclusions di settore<sup>3</sup> (range: <5 - 30 mg/Nm<sup>3</sup>). Si comprende che tale valore sia stato proposto in virtù dell'introduzione del sistema di trattamento per gli NOx (DeNOx) catalitico (SCR), e che si potrebbero avere quantitativi di ammoniaca residuale nei fumi dopo il trattamento DeNOx; tuttavia, la BAT 10 prevede di *'adottare e mantenere condizioni di funzionamento idonee dei sistemi SCR o SNCR di trattamento dei gas di scarico, allo scopo di limitare le emissioni dell'ammoniaca che non ha reagito'* e che in merito al range di VLE previsto (<5 - 30 mg/Nm<sup>3</sup>) *'I livelli più elevati sono associati a concentrazioni più elevate di NOx in entrata, a tassi di riduzione più alti e all'invecchiamento del catalizzatore'*; pertanto si ritiene che tale valore possa essere ridotto a 20 mg/Nm<sup>3</sup>, prevedendo il Gestore opportune misure gestionali e manutentive dei presidi ambientali.
5. Relativamente ai metodi di analisi delle emissioni in atmosfera, di cui alla proposta di PMeC del Gestore (rif. *'Tabella delle metodiche ufficiali di rilevamento'*), si fa presente che, in base al comma 17 dell'art. 271 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. (riferimento normativo valido), è necessario tener presente la seguente scaletta di priorità nella scelta dei metodi: pertinenti norme tecniche CEN (EN) > norme tecniche nazionali (UNI) > ISO / norme internazionali / norme nazionali (da prevalente normativa). A tal fine si suggerisce di utilizzare i seguenti metodi per i camini E5 e E6:

Camino	Inquinanti	Metodi*
E5 - E6	Polveri totali	UNI EN 13284-1
	SOx	UNI EN 14791:2
	NOx	UNI EN 14792
	HCl	EN 1911 (o CEN/TS 16429)
	HF	ISO 15713 (o D.M. 25 agosto 2000 - all. II)
	CO	UNI EN 15058
	NH <sub>3</sub>	ISO 17179 (o UNICHIM 632:1984 - MU 122)
	Σ metalli	UNI EN 14385

\*Ultima versione disponibile

6. Il par. 11 (Manutenzione e calibrazione) del PMeC dovrà essere aggiornato alle previsioni del monitoraggio in continuo delle emissioni, cosa che non appare essere stata contemplata nell'ultima versione disponibile del documento, con specifico riferimento alle norme tecniche di settore (già richiamate in precedenza) e alla UNI EN 15267-4.

<sup>3</sup> Decisione di esecuzione della commissione del 28 febbraio 2012 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione del vetro ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali [notificata con il numero C(2012) 865]

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente  
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica  
Centro Regionale Aria  
Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200  
e-mail: [aria@arpa.puglia.it](mailto:aria@arpa.puglia.it)

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0080704 - 32 - 27/08/2019 - CRA



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

Si chiede, altresì, di prevedere misure specifiche per l'abbattimento/contenimento delle polveri durante i periodi di fermata dei presidi di abbattimento, per manutenzioni ordinarie e/o straordinarie e/o guasti incidentali, garantendo il ripristino degli stessi nei tempi strettamente necessari. Si precisa che la fermata dei sistemi di abbattimento deve essere comunicata entro le otto ore successive all'evento all'Autorità Competente, al Comune e all'ARPA Puglia competente per territorio. Si chiede, inoltre, che, in detti periodi di fermata dei presidi ambientali, i dati SME, sia in concentrazione che in massa, di tutti gli inquinanti emessi, siano sempre disponibili anche sul portale dedicato e che sia rappresentato nel report SME lo stato dei sistemi di abbattimento.

7. Relativamente al par. 12 del PMeC (Incertezza e conformità del dato) si chiede di fare riferimento a quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN ISO 20988 (Linee guida per la stima dell'incertezza di misura).
8. Relativamente al par. 15 (Gestione e comunicazione dei risultati del monitoraggio) si specifica che vige l'obbligo (art 29-decies TUA) di comunicazione tempestiva di eventuali superamenti/anomalie, che influiscano in modo significativo sull'ambiente, e comunque entro i termini previsti dalla legge e/o dall'autorizzazione. Inoltre, nel caso di incidenti/imprevisti, che incidano in modo significativo sull'ambiente, va comunque considerato quanto previsto dall'art. 29-undecies (c. 1-2-3).

Tanto si trasmette a codesto Dipartimento, quale valutazione specialistica, per i successivi adempimenti sul procedimento in oggetto. 3

Distinti saluti.

Il Dirigente f.f. del  
Centro Regionale Aria

Il funzionario

Dott. T. Pastore

Gdl: Ing. Bevere, dr. Pastore

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente  
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica  
Centro Regionale Aria  
Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200  
e-mail: [grpa@arpa.puglia.it](mailto:grpa@arpa.puglia.it)

Codice Doc: 63-C5-C5-E3-41-E0-47-23-C0-22-DB-9E-35-AD-B7-28-2F-21-39-4F